

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1984)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

NELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1971

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) un mutuo di lire 3 miliardi

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), istituito con il regio decreto-legge 12 maggio 1925, n. 582, attua, com'è noto, nell'interesse della collettività, un servizio di preminente rilievo qual è quello della promozione dell'impiego del tempo libero dei lavoratori, che nello sviluppo della società moderna va assumendo un rango dominante.

A seguito della soppressione dei contributi sindacali, non più corrisposti in questo dopoguerra, l'Ente si è trovato in difficoltà finanziarie in parte superate con la gestione dei concorsi pronostici Enalotto, allo stesso Ente affidata, nel 1958, dal Ministero delle finanze con apposita convenzione.

L'aggio connesso a tale gestione ha consentito all'ENAL di far fronte al pagamento delle spese correnti costituite principalmente dagli emolumenti al personale dipen-

dente e di dare un valido impulso alle attività istituzionali.

Negli ultimi anni, infatti, un considerevole sviluppo hanno assunto iniziative di vario genere, fra le quali vanno segnalate quelle svolte nei settori culturale, artistico, turistico e sportivo-ricreativo.

I proventi della gestione Enalotto non hanno, tuttavia, permesso l'eliminazione della pesante eredità debitoria del periodo precedente al 1958, durante il quale l'Ente non ha fruito di alcun intervento finanziario dello Stato.

E, pertanto, al 31 dicembre 1969 le passività dell'ENAL ammontavano a circa quattro miliardi di lire.

Gli scioperi del personale finanziario e dello stesso personale dell'ENAL, verificatisi nei primi mesi del 1970, hanno notevolmente ridotto gli incassi dell'Enalotto; di

conseguenza l'Ente, nello scorso anno, ha perduto circa un miliardo di aggio rispetto al previsto.

Per effetto delle suaccennate circostanze il deficit, alla data del 1° luglio 1971, era salito a circa 5 miliardi di lire.

In questi ultimi tempi, tuttavia, il corso pronostici Enalotto si è andato sviluppando con netto miglioramento, tanto da superare le punte più favorevoli del 1969, riducendo lievemente il disavanzo.

I maggiori introiti non offrono, tuttavia, all'Ente la possibilità di eliminare completamente i vecchi debiti e ciò anche in dipendenza dell'aumento delle spese correnti derivante dai miglioramenti economici concessi al personale dipendente, analogamente a quanto disposto dagli altri enti pubblici.

Per consentire all'ENAL di riequilibrare la propria situazione finanziaria, si è ravvisato necessario adottare particolari prov-

videnze in attesa che possa farsi luogo alla ristrutturazione dell'Ente che da tempo forma oggetto di studio da parte del Governo anche in relazione alle varie iniziative legislative presentate in Parlamento per una nuova e compiuta disciplina del settore della ricreazione e della cultura popolare.

A tal fine è stato predisposto l'unico disegno di legge che prevede la concessione all'Ente anzidetto di un mutuo di lire 3.000 milioni — estinguibile in non più di 15 anni — da servire per il ripiano del disavanzo di gestione (articolo 1).

Il suaccennato mutuo sarà garantito dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi (articolo 2).

Il provvedimento non comporta problemi di finanziamento, in quanto l'estinzione del mutuo è posta a carico dell'Ente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) un mutuo dell'ammontare di lire 3.000 milioni, estinguibile in non più di 15 anni, al saggio vigente al momento della concessione, da servire per il ripiano del disavanzo di gestione.

Il mutuo è somministrato in una o più soluzioni a richiesta dell'Ente, corredata dal nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale vigilerà che le somme erogate realizzino gli scopi per i quali il mutuo è stato concesso.

Gli interessi maturati sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento sono, a fine d'anno, capitalizzati al saggio di concessione del prestito.

L'ammortamento del mutuo aumentato degli interessi capitalizzati decorre dall'anno successivo a quello della parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.

Art. 2.

Il mutuo di cui all'articolo precedente è garantito dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale per il pagamento dei relativi interessi.

In relazione alla garanzia prestata il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'Ente mutuante delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempimento e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate stesse scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, numero 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente stesso.